

## Il Prefetto della Provincia di Bari

Bari, data protocollo

# AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA B. A., R. I

OGGETTO: Provvedimento del Commissario Straordinario di attuazione del D.L. n. 86 del 31/7/2020.

Per i conseguenziali adempimenti, si trasmette il provvedimento prot. n. 82022 datato 3 agosto 2020 adottato dalla scrivente ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 86 del 31/7/2020.

IL PREFETTO (Bellomb)



### Il Prefetto della Provincia di Bari

VISTO il Decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, con il quale il Consiglio dei Ministri, stante il mancato recepimento nella legislazione elettorale della Regione Puglia dei principi fondamentali di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive posti dall'articolo 4, comma 1, lett. c-bis) della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dall' art. 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20, ha ritenuto necessario attivare l'intervento sostitutivo a tutela dell'unità giuridica della Repubblica;

VISTO l'art. 1, comma 2, del citato Decreto-legge, secondo cui, al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, "si applicano le seguenti disposizioni:

- a) ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte;
- b) nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza";

PRESO ATTO che il Prefetto di Bari è stato nominato Commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del citato Decreto-legge n. 86/2020, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con il disposto dell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge;

RITENUTO di dover intervenire con urgenza, nelle modalità indicate dal citato decreto-legge, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali effettuando una puntuale ricognizione delle disposizioni regionali in materia elettorale;

DATO ATTO che dalla ricognizione effettuata è emerso che l'art. 7 della Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale", risulta incompatibile con le disposizioni del precitato decreto-legge, e che pertanto deve ritenersi inapplicabile nelle parti in cui non prevede la possibilità di esprimere due voti di preferenza, di cui uno riservato a un candidato di sesso diverso;

RICHIAMATO l'art. 1, del decreto legge 31 luglio 2020, n. 86,

#### DISPONE

in virtù della ricognizione effettuata in ordine alle norme regionali in materia elettorale, risulta incompatibile con le disposizioni del decreto legge 31 luglio 2020, n. 86, l'art. 7, nei commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, della Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale", e che pertanto deve ritenersi inapplicabile, nelle parti in cui non prevede la possibilità di esprimere due voti di preferenza, di cui uno riservato a un candidato di sesso diverso;

Per una più facile lettura, l'art. 7 - "Scheda elettorale" - della Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2, nei commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 deve ritenersi applicabile secondo la seguente formulazione:



#### Il Prefetto della Provincia di Bari

- "comma 1. La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o della coalizione di liste con cui il candidato è collegato, disposti secondo l'ordine risultante dal rispettivo sorteggio in righe orizzontali di un contrassegno dall'alto verso il basso. Sulla destra di ogni contrassegno sono riportate due righe tratteggiate per consentire l'espressione del voto di preferenza per massimo due candidati consiglieri di sesso diverso. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato.
- comma 3. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Qualora esprima due preferenze queste non possono riferirsi a candidati dello stesso sesso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
- comma 5. In caso di discordanza tra il voto di lista e quelli di preferenza per i candidati consiglieri, il voto viene attribuito alla lista dei candidati prescelti, ai candidati medesimi, nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato.
- comma 6. Qualora i candidati consiglieri non siano designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista, è ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata, nonché il voto al candidato presidente collegato se non espressamente votato.
- comma 7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale gli stessi appartengono, nonché il candidato presidente collegato se non espressamente votato.
- comma 8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati, nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato.

Per quanto disposto, il presente provvedimento è inviato al Presidente della Giunta Regionale della Puglia, per l'attuazione e i conseguenti adempimenti.

Bari, (data protocollo)

Il Prefetto di Bari Commissario Straordinario ex art. 1, comma 3, D.L. n. 86/2020